

## **TI\_GERICHTE 16.2002.76 vom 7. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2002.76](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.76)

FR: TI\_GERICHTE 16.2002.76 du 7 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 16.2002.76 del 7 aprile 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 7**

In merito al mese di febbraio 2002, è pacifico che l'istante è stato inabile al lavoro dal 2 al 18 febbraio a causa di un infortunio; inoltre, a fronte delle contestazioni della ricorrente, l'istante non ha provato di essersi ripresentato sul posto di lavoro al termine del suo periodo di inabilità lavorativa, ossia dopo il 18 febbraio 2002. A questo proposito va ricordato che il diritto al salario durante il termine di disdetta resta vincolato alla tempestiva e inequivocabile offerta di riprendere il lavoro da parte del lavoratore: pena la sua decadenza (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 336c CO, N. 7). In altre parole, se al termine del periodo di inabilità lavorativa il lavoratore non riprende il lavoro per colpa propria, si trova in mora e il datore di lavoro può rifiutare di versargli il salario (Rehbinder, op. cit., ibidem). In quest'ottica, il riconoscimento all'istante da parte del pretore di 48 ore, pari a sei giornate lavorative, non può essere condiviso poiché non trova nessun riscontro nelle risultanze istruttorie dalle quali non emerge la necessaria offerta di lavoro da parte del lavoratore dopo il periodo di inabilità lavorativa. Ciò che, almeno in parte e -tutto sommato- nella sostanza, corrisponde al rimprovero della ricorrente. Ne discende che per il mese di febbraio 2002 questi ha diritto unicamente all'80% del salario per il periodo di inabilità lavorativa -dal 2 al 18 febbraio compresi (art. 65 CNM 2000)- ovvero a fr. 1'166.70, così calcolati (seguendo l'analogo calcolo effettuato dal pretore e non contestato): fr. 21,15 x 176 (coefficiente per il calcolo del salario costante ai sensi del CCL-TI) x 13 mensilità x 80% : 365 x

#### **E. 11**

giornate lavorative perse. Per contro l'istante non ha diritto ad altra remunerazione, in specie non fino al 28 febbraio, come erroneamente concluso dal primo giudice, non avendo provato di aver almeno offerto la propria prestazione. 8. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato una parziale arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente in merito al riconoscimento di ore lavorative per i mesi di gennaio e febbraio 2002, dev'essere accolto. Ricorrendo i presupposti d'applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con il conseguente parziale accoglimento dell'istanza nella misura di fr. 2'156.65 netti oltre interessi del 5% dal 21 marzo 2002, corrispondenti a 112 ore effettuate nel mese di novembre 2001 e a 152 nel mese di dicembre 2001, non contestate dalla convenuta, oltre a 40 ore prestate nel mese di gennaio 2002, per un totale di 304 ore, pari a fr. 6'429.60 lordi (fr. 21.15 x 304), ai quali si sommano i supplementi indicati dal pretore e non contestati dalla ricorrente (3% per giorni festivi, 10,6% per vacanze, 8,33% per la tredicesima) per un totale lordo di fr. 7'839.60,

ossia fr. 5'867.95 netti (previa deduzione delle percentuali di cui al doc. J, ossia il 25,15%). Da quest'importo deve essere dedotto quanto già percepito dall'istante, ossia complessivamente fr. 4'878.- (cfr. istanza, pag. 4 e 5, nonché doc. 3), con un saldo a suo favore di fr. 989.95 al quale va però aggiunto il salario di sua spettanza per il mese di febbraio 2002, ossia fr. 1'166.70 (cfr. cons. precedente). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 agosto 2002 \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 agosto 2002 del Pretore del Distretto di Bellinzona, limitatamente al suo dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza \_\_\_\_\_ l'è condannata a versare a \_\_\_\_\_ l'importo di fr. 2'156.65 netti oltre interessi del 5% dal 21 marzo 2002. II. Il presente giudizio è esente da tassa e spese. \_\_\_\_\_ verserà alla ricorrente l'importo di fr. 100.- quale indennità per questa sede. III. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II  
presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.